

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUALITÀ DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 17 giugno 2014, n. 350

CIG in deroga 2013/III/F114/luglio-dicembre. Mancata ammissione al trattamento a seguito di riesame delle istanze.

L'anno 2014 addì 17 del mese giugno in Bari, presso il Servizio Politiche per il Lavoro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore dott.ssa Paola Riglietti, verificata dalla Responsabile PO, sig.ra Maria Luisa Monfreda e dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni del Lavoro, dott. Giuseppe Lella:

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il verbale di accordo del 1/2/2013 e successive modificazioni ed in particolare l'Intesa del 12 aprile 2013;

Esaminate le integrazioni trasmesse dalle imprese a seguito di pubblicazione dell'A.D. di mancata ammissione al trattamento, secondo quanto previsto dall'Accordo del 1 febbraio 2013 integrato dall'addendum del 12.04.2013 che ha disciplinato le modalità di integrazione delle domande presentate nei termini;

Vagliata la nuova documentazione prodotta a corredo delle precitate istanze;

Rilevato che, l'istruttoria relativa alla documentazione prodotta, ha confermato la sussistenza delle motivazioni che non consentono l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione in deroga;

Rilevato, di conseguenza, che sulla base della documentazione prodotta non sussistono i presupposti per l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i motivi puntualmente indicati all'allegato A del presente provvedimento.

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot.40/0020420) avente ad oggetto "Ammortizzatori sociali in deroga - chiusura anno 2013", con la quale "al fine della definitiva erogazione dei trattamenti in deroga residui all'anno 2013, le Regioni e province autonome sono invitate ad inviare all'INPS, improrogabilmente entro la data del 30 giugno p.v., per il tramite del sistema informativo percettori, i decreti di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, che recepiscono gli accordi stipulati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2013";

Visto il verbale di accordo del 09 giugno 2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,

secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- le imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito di riesame, non sono ammesse a fruire del trattamento di CIG in deroga per le motivazioni indicate nel predetto allegato;

- l'Inps, cui il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti relativi, **non è autorizzata** ad erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese come sopra individuate;

- Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo
- sarà pubblicato (per estratto) all'albo online nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

Allegato A

AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

N.	RIF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	NOTE
1	TA/09/30	14/10/2013	24218	02537180735	Ind15dip	7804661442	AESSEGI SRL	SAVA	74028	S.S.7 TER KM I-C.DA BELLINGENE	TA 1	1056	01/07/2013	31/12/2013	MANCA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 5.1.2 DELL'ACCORDO 01/02/2013 AI SENSI DEL DPR 445/2000
2	FG/18/28	25/10/2013	25210	02060960719	Commercio	3104656656	AQUILANO MOTORI S.R.L.	SAN SEVERO	71016	VIA TARDIO, 12	FG 7	4340	01/07/2013	31/12/2013	MANCATO RISPETTO OBBLIGO FRUIZIONE FERIE (PUNTO 5.1.2 COMMA a) ACCORDO 01/02/2013)
3	BT/F42/09	20/01/2014	999	0698850726	Servizi	0915634219	COM.SERVICE SRL	ANDRIA	70031	VIA ANCONA 8	BT 4	564	25/10/2013	31/12/2013	DICHIARAZIONE AVVENUTA FRUIZIONE FERIE NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DAL PUNTO 5.1.2 COMMA a) ACCORDO 1/2/2013. NON SI VINCE SE LE FERIE PER I LAVORATORI A RIDUZIONE SONO STATE COMPLETAMENTE USFRUITE PRIMA DELL'INIZIO DELLA CIG
4	TA/25/12	17/10/2013	24557	GRNC5M73E12H882W	Servizi	7804366260	GUARINO COSIMO	SAN GIORGIO IONICO	74027	VIA LECCE 151	TA 2	704	01/07/2013	30/11/2013	MANCATO RISPETTO OBBLIGO FRUIZIONE FERIE (PUNTO 5.1.2 COMMA a) ACCORDO 01/02/2013; COPIA DOCUMENTO LEGALE RAPPRESENTANTE NON IN CORSO DI VALIDITA
5	BA/11/37	18/10/2013	24616	05725970726	Commercio	0911125678	LENOCI Miljine R. E ARMENIO A.ndro NOTAI	BARI	70100	VIA PUTTIGNANI, 47	BA 5	3486	08/07/2013	31/12/2013	MANCATO RISPETTO OBBLIGO FRUIZIONE FERIE (PUNTO 5.1.2 COMMA a) ACCORDO 01/02/2013)
6	BT/F47/14	27/02/2014	3429	07095140724	Commercio	0915997578	MANTO SAS di MAZZILLI A. & C.	TRANI	76125	C.SO MANZONI 1-3-5	BT 14	226	09/12/2013	31/12/2013	MANCATO RISPETTO OBBLIGO FRUIZIONE FERIE (PUNTO 5.1.2 COMMA a) ACCORDO 01/02/2013)
7	FG/07/13	16/10/2013	24436	02411220714	Commercio	3104423401	MOTO-GRECO SRL UNIPERSONALE	SAN SEVERO	71016	VIA DOTT. G. CERULLI, 147B/C	FG 2	868	01/07/2013	31/12/2013	MANCATO RISPETTO OBBLIGO FRUIZIONE FERIE (PUNTO 5.1.2 COMMA a) ACCORDO 01/02/2013)
8	FG/07/14	16/10/2013	24438	02411220714	Commercio	3104423401	MOTO-GRECO SRL UNIPERSONALE	FOGGIA	71100	VIA DI SAN GIULIANO, 63	FG 1	431	01/07/2013	31/12/2013	MANCATO RISPETTO OBBLIGO FRUIZIONE FERIE (PUNTO 5.1.2 COMMA a) ACCORDO 01/02/2013)
9	BT/09/17	14/10/2013	24182	PSQQL63S08L328R	Artigiana	0912358824	PASQUADIBISCEGLIE PASQUALE	TRANI	70059	39^ STRADA A DENOMINARSI, S.N.	BT 3	2048	01/07/2013	31/12/2013	MANCATO RISPETTO OBBLIGO FRUIZIONE FERIE (PUNTO 5.1.2 COMMA a) ACCORDO 01/02/2013)
10	BA/05/04	10/10/2013	23947	03454000724	Commercio	0906460243	SISMED S.r.l.	CASSANO DELLE MURGE	70020	Via Della Scaletta Lotto 22	BA 4	40	01/07/2013	29/09/2013	MANCATO RISPETTO OBBLIGO FRUIZIONE FERIE (PUNTO 5.1.2 COMMA a) ACCORDO 01/02/2013)
11	FG/07/07	16/10/2013	24429	03204170710	Servizi	3104686750	TRASPORTI ITTICI SOC. COOP. ARL	MANFREDONIA	71043	VICOLO GORIZIA N. 42	FG 4	3024	01/07/2013	31/12/2013	MANCATO RISPETTO OBBLIGO FRUIZIONE FERIE (PUNTO 5.1.2 COMMA a) ACCORDO 01/02/2013)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 25 giugno 2014, n. 373

Errata corrige DD 59 del 4.02.2014 Mobilità in deroga 2013/gennaio-aprile. Genchi Eliana.

Il giorno 25 giugno 2014 in Bari, nella sede del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 - Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE D'UFFICIO

Vista la delega formalizzata dal Dirigente del Servizio conferita con D.D. n.835 del 31/10/2013, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile PO Maria Luisa Monfreda;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Vista la legge n.183 dell'11/11/2011;

Visto l'art.18, decreto legge 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art.1,legge n.111 del 15.07.2011;

Visto l'accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista l'intesa Stato-Regioni sottoscritta in data 26/11/12;

Visto l'art.3 comma 17 della legge n.92/2012;

Vista la legge n.228 del 24 dicembre 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012;

Visto il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30/01/2013;

Visto il verbale di accordo del 01/02/2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali 2013, nel quale viene stabilito che le istanze di mobilità in deroga devono essere presentate esclusivamente all'Inps;

Considerato che, come previsto dal punto 5 dell'accordo del 01/02/2013, le domande sono istruite e valutate dall'Inps che provvederà a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori per i quali sussistono i requisiti per la concessione all'indennità di mobilità in deroga ovvero di diniego del trattamento ai sensi del citato Accordo;

Considerato che, in data 27 gennaio 2014 l'INPS ha trasmesso il nominativo della sig.ra GENCHI ELIANA - CF GNCLNE77P43A662C in un elenco di lavoratori non aventi diritto per "no anzianità aziendale inferiore a 12 mesi". Successivamente con Atto Dirigenziale n. 59 del 4 febbraio 2014 si è provveduto a considerare non ammissibile il nominativo della sig.ra GENCHI ELIANA;

Considerato che, in data 11.3.2014 (prot. arrivo n.4368) la sig.ra GENCHI ELIANA ha fatto richiesta di riesame della pratica;

Considerato che, da una verifica effettuata da parte dell'Istituto, la lavoratrice risulta **aver usufruito del trattamento di disoccupazione ordinaria nel corso del 2013** invece che "**no anzianità aziendale inferiore a 12 mesi**", così come indicato nell'elenco INPS del 27.1.2014, si rende necessario provvedere alla modifica limitatamente alla lavoratrice GENCHI ELIANA dell'Atto Dirigenziale n.59 del 4 febbraio 2014, eliminando ogni riferimento alla lavoratrice in oggetto, erroneamente inserita dall'Istituto nel file allegato al citato Atto Dirigenziale.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.